

**Sentenza:** n. 70 del 26 marzo 2014

**Materia:** ambiente (rifiuti, rocce da scavo)

**Parametri invocati:** art.117, secondo comma, lettera s) della Costituzione

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via principale

**Ricorrente:** Presidente del Consiglio dei ministri

**Oggetto:** art. 19 della legge della Provincia autonoma di Trento 27 marzo 2013, n. 4 (Modificazioni della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura, di disposizioni in materia urbanistica, del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e della legge finanziaria provinciale 2013)

**Esito:** illegittimità costituzionale dell'art. 19 della legge della Provincia autonoma di Trento 27 marzo 2013, n. 4

**Estensore nota:** Francesca Casalotti

**Sintesi:**

L'art. 19 della l. della Provincia autonoma 4/2013 ha inserito l'art. 85 ter "*Autorizzazioni al recupero di rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni*" nel d.P.G.p. 26 gennaio 1987, n. 1-41/legisl. (Testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti). In particolare, il presidente del Consiglio dei ministri censura per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s) Cost. ed elusione dei limiti generali di cui all'art. 4 dello statuto speciale, in relazione alle competenze legislative delle Province autonome, il comma 2 dell'art. 85 ter, limitatamente alle sue lettere d) ed e), nella parte in cui dispongono che la comunicazione – di verificata "*compatibilità ambientale e [...] rispondenza ai requisiti merceologici e tecnici del materiale recuperato (lett.d) – che il titolare dell'autorizzazione effettua all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente ed ai Comuni in cui si trovano il sito di scavo e quello di destinazione, "prima del trasporto fuori dal cantiere", di per sé "determina la cessazione della qualifica di rifiuto"* (lett.e).

Ad avviso del ricorrente, la disciplina semplificata per la gestione dei materiali da scavo provenienti da piccoli cantieri introdotta dal legislatore provinciale violerebbe la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente, ponendosi in contrasto con la normativa statale di riferimento, di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998 (Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22), al quale rimanda l'art. 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). Tale decreto, infatti, prevede che la "*cessazione della qualifica di rifiuto*" viene a realizzarsi all'esito dell'attività di recupero, che, a sua volta, si determina con l'effettiva operazione di utilizzo dei materiali ottenuti, in conformità a quanto prescritto dal punto 7.31-bis dell'Allegato 1, sub allegato 1 del decreto stesso, con la conseguenza che, fino al compimento di tale complessiva operazione, nel sito di destinazione, il materiale trattato dovrebbe considerarsi ancora soggetto alla disciplina dei rifiuti contemplata dal d.lgs. n. 152 del 2006.

La Corte dichiara la fondatezza della questione sulla base del presupposto che il trattamento dei residui di produzione non è riferibile a nessuna competenza propriamente regionale o provinciale (né statutaria, né, desumibile dal combinato disposto degli artt. 117 Cost. e 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), ma si colloca nell'ambito della "*tutela dell'ambiente e dell'ecosistema*", di competenza esclusiva dello Stato. Per cui la disciplina statale dei rifiuti, costituisce, anche in attuazione degli obblighi comunitari (sent. n. 62 del 2008), uno standard di

tutela uniforme in materia ambientale che si impone sull'intero territorio nazionale, venendo a funzionare come un limite alla disciplina che Regioni e Province autonome possono dettare in altre materie di loro competenza (ex plurimis, sentenze n. 300 del 2013, n. 127 del 2010, n. 249 del 2009, n. 378 del 2007). A tal proposito la Corte ricorda che già nella sent. n. 303 del 2013 aveva affermato che *“l'art. 266, comma 7, del d.lgs. n. 152 del 2006 riserva chiaramente allo Stato, e per esso ad un apposito decreto ministeriale, la competenza a dettare la disciplina per la semplificazione amministrativa delle procedure relative ai materiali, ivi incluse le terre e le rocce da scavo, provenienti da cantieri di piccole dimensioni», senza contemplare, in tale ambito, alcun ruolo residuo – neppure a carattere cedevole – in capo alle Regioni e Province autonome”*.